

ASSOCIAZIONE "ACCANTO A KIBERA ETS"

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 – E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata **"ACCANTO A KIBERA ETS"** (di seguito anche "Associazione").

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "ETS" e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 – La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3 – L'Associazione ha sede in Torino.

1.4 – Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

Art. 2 – SCOPI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

2.1 - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, nei settori della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della beneficenza.

Principio Ispiratore dell'Associazione è il Vangelo di Gesù Cristo.

L'Associazione poggia le basi su tre pilastri fondamentali:

1. "Io vi do un comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri. Amatevi come io vi ho amato!" (Gv. 13, 34). Il dono dell'Amore diventa incarico, missione.
2. "Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi." (Mt.25, 35-36).
3. ".....un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione." (Lc. 10,33).

Questo Amore deve quindi diventare azione concreta di carità.

In particolare l'Associazione, in modo spontaneo e volontario, e nell'intento di mettere in pratica l'insegnamento di Gesù in favore di chi ha più bisogno, si propone di aiutare i Fratelli Missionari della Carità nelle loro diverse sedi nel mondo. In particolare a Kibera, la più grande baraccopoli d'Africa, rappresentano un autentico punto luce portando avanti un importante Progetto Educativo per i giovani. Scopo dell'Associazione è alimentare un'esperienza concreta di fratellanza e solidarietà nelle nostre Comunità coinvolgendo persone al fine di collaborare allo sviluppo del Progetto Educativo dei Fratelli Missionari per bambini, giovani e adulti di Kibera e di tutti i luoghi in cui l'Associazione si troverà ad operare, nella duplice convinzione che:

- la scuola sia l'unico luogo possibile per togliere questi bambini fisicamente dalla strada e per dare loro una prospettiva dignitosa per un futuro migliore;
- un progetto concreto di costruzione di un futuro per le giovani generazioni potrà essere un modo efficace per vivificare qui in Occidente la dimensione umana o umana e spirituale di apertura verso l'altro.

2.2 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno



2016, n. 112, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a)];

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera c)];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)];

- beneficenza, cessione gratuita di beni e servizi o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera h)];

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera n)];

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera v)].

2.3 L'Associazione, nell'ambito delle attività di interesse generale, a titolo indicativo e non esaustivo, potrà intraprendere le seguenti attività:

- Attività di formazione umana e spirituale finalizzata alla crescita e alla maturazione dell'individuo;

- Attività sociali volte ad aiutare i giovani nei processi di apprendimento scolastico;

- Attività culturali atte a stimolare nei giovani il senso di appartenenza alla società civile;

- Attività sportive tese a sviluppare nei giovani il senso morale ed il valore umano della pratica sportiva;

- Attività ludiche quali strumenti per far sì che i giovani imparino a comunicare apertamente e a divertirsi in modo sano;

- Attività artistiche con le quali offrire la possibilità ai giovani di esprimersi a livello creativo;

- l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione, pubblicazioni, convegni anche attraverso la collaborazione con organizzazioni internazionali, in favore del Progetto Educativo e di promozione umana gestito dai Fratelli Missionari della Carità a Kibera e nelle altre sedi in cui operano nel mondo;

- l'organizzazione di soggiorni di cooperazione;

- la conclusione di accordi di collaborazione con Associazioni ed Enti, pubblici e privati, interessati agli scopi associativi;



- la realizzazione di progetti sociali, socio sanitari, culturali ed educativi finalizzati allo sviluppo personale, all'eliminazione delle disuguaglianze e all'inserimento sociale di bambini, giovani e adulti, portatori di handicap, orfani, persone a basso reddito, disoccupati, famiglie e altre persone in condizioni di vita difficili, con particolare riferimento ai soggetti che vivono nella baraccopoli di Kibera e in tutti i luoghi in cui operano i Fratelli Missionari della Carità;

- la realizzazione di programmi di formazione professionale e supporto all'inserimento nel mercato del lavoro, a favore dei soggetti svantaggiati sopra menzionati;

Desiderio dei membri fondatori è quello di costruire ponti di collaborazione e solidarietà anche attraverso viaggi a Kibera e nelle altre sedi in cui operano nel mondo i Fratelli Missionari della Carità, con una frequenza, ove possibile, annuale.

2.4. Nell'ambito delle proprie finalità, l'Associazione potrà aderire o promuovere la costituzione di associazioni, fondazioni e altri organismi, anche di carattere internazionale, che si propongano il perseguimento di finalità analoghe o complementari alle proprie.

2.5 L'Associazione ha facoltà di compiere tutte le operazioni finanziarie per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 – ATTIVITA' DIVERSE E RACCOLTE FONDI

3.1. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.2. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

4.1. Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- l'apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
- beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;



- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- ogni altro provento compatibile con la disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - ESERCIZIO

5.1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

5.2. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il bilancio preventivo, che andranno sottoposti – entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio – all'approvazione dell'assemblea degli associati.

5.3. In alternativa al bilancio di esercizio, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un rendiconto finanziario, che andrà sottoposto, anch'esso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'assemblea degli associati.

5.4. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

5.5. Entro il medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, deve essere predisposto il Bilancio Sociale. Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge per la sua redazione, il Bilancio Sociale può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il mese di giugno.

Art. 6 - ASSOCIATI

6.1. Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che siano considerati da questo ammessi, dichiarando di accettare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione.

6.2. Gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, ed al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6.3. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.4. Gli associati hanno diritto di voto in assemblea anche per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato ha altresì diritto di esaminare i libri sociali, previa presentazione di richiesta al Consiglio Direttivo e presso la sede



dell'Associazione. I libri devono essere messi a disposizione del richiedente entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 7 – MODALITA' DI ASSOCIAZIONE

7.1. Le persone che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà sull'ammissione a maggioranza.

Per i minori di età, la domanda viene controfirmata, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

In caso di rigetto della domanda di associazione, chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

7.2. Il Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno finanziario, fissa la quota annuale di associazione.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 9 – DIRITTI PATRIMONIALI

L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione, né può rivendicare alcun compenso per l'opera prestata a qualsiasi titolo, poiché ogni apporto anche economico, è effettuato a titolo benefico.

Art. 10 - VOLONTARI

10.1 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

10.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

10.3 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) consiglieri.

11.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

11.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e, comunque, fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I consiglieri sono rieleggibili.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria; in caso di mancata ratifica, l'Assemblea provvede a sostituire gli amministratori cessati. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori cessati dalla carica mediante elezione. Gli amministratori così nominati, come pure quelli la cui cooptazione è stata ratificata dall'assemblea ai sensi di quanto sopra previsto, durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, l'intero Consiglio si intende decaduto ed il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

11.4. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli associati.

Art. 12 - NOMINA DEL PRESIDENTE

12.1. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente; può altresì nominare un Vice-Presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.

Art. 13 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, o rendiconto. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

13.2. Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza, previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto effettivo della maggioranza dei votanti; solo in caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

13.4. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per teleconferenza.

13.5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano.

13.6. Il Presidente, all'inizio di ogni riunione, nomina un Segretario che redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente, viene riportato



sull'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione, compresi quelli per l'accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo deliberare circa l'ammissione degli associati, eventualmente motivandone il rigetto, e predisporre le bozze del bilancio di esercizio consuntivo, o rendiconto, e preventivo di cui all'articolo 5.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli membri.

14.2. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati o direttori operativi o consultivi, delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

Art. 15 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

16.1. Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati entro otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

16.2. L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta un decimo degli associati.

16.3. Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

16.4. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal presente Statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



16.5. Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria.

16.6. L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

16.7. Le assemblee straordinarie che deliberano le modifiche statutarie e gli eventuali altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza sono valide in prima convocazione ove siano presenti o rappresentati i due terzi degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sono valide ove siano presenti o rappresentati un terzo degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.8. La deliberazione di scioglimento deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

16.9. Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13.2 del presente Statuto.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

16.10. In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario medesimo.

16.11. L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

Art. 17 – RAPPRESENTANZA E DELEGA

È ammesso il voto per delega. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe.

Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

18.1. Laddove ciò sia richiesto per legge, o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

18.2. Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

18.3. Qualora membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo ad altro Ente di Terzo Settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 20 – NORME DI RINVIO

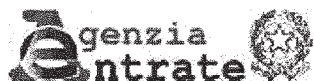
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Torino, 17 novembre 2025

IL PRESIDENTE

STEFANO RONCHI

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Stefano Ronchi', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Stefano' written in a more compact, stylized manner and the last name 'Ronchi' in a more extended, flowing script.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TORINO 1

Registrazione di Atto Privato

Il 28/11/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TTK , serie 3 , numero 2057

data di stipula: 17/11/2025

ident.vo telematico: TTK25L002057000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95642810014

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95642810014				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23